

4/9/2010

Il grande occhio. Indicazioni antiriciclaggio di Bankitalia - Stretta su San Marino

Aumentano i controlli sui trasferimenti di fondi

**Ranieri Razzante**

Trasferimenti di fondi sempre più controllati dall'antiriciclaggio. Chi ordina e riceve somme di denaro deve essere sempre identificato, altrimenti l'operazione salta. In sintesi questo il contenuto del documento «Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006», che la Banca d'Italia ha appena posto in pubblica consultazione sul proprio sito istituzionale.

La tracciabilità dei trasferimenti, in linea generale, di fondi era già prevista dalla legge 231/2007 (articoli 36-40). In seguito era intervenuto il Regolamento (n. 895 del 23 dicembre 2009) della stessa Banca d'Italia sull'Archivio unico informatico, il quale

ha dettato gli standard per registrare operazioni e rapporti con la clientela, confermando impostazioni sui trasferimenti di fondi, segnatamente i bonifici. A questi ultimi la registrazione conferiva un'alea di "mistero", dato che ci si limitava ad affermare (articolo 6) che gravasse sui destinatari dell'ordine del cliente l'obbligo della relativa registrazione; per quelli esteri, l'obbligo gravava sull'intermediario residente intervenuto nell'operazione.

I servizi di pagamento

Il nuovo documento entra nel dettaglio, e si riferisce a tutti i "servizi di pagamento": servizi di prelievo e versamento da conti di pagamento (cioè conti che consentono di operare a più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, inclusi i trasferimenti di fondi), ovvero di conferire ordini a valere sui medesimi (mediante bonifici, addebiti diretti, carte di credito). Così come l'emissione o acquisto di strumenti di pagamento, le rimesse di denaro, mo-

netta elettronica, pagamenti informatici ed elettronici.

I Paesi di destinazione e provenienza, cui la regolamentazione si applicherebbe (ricordiamo che la consultazione del documento si chiuderà il prossimo 22 ottobre), sono tutti quelli Ue, con l'aggiunta della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, territori francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Reunion), isole Azzorre, Madeira, isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra. Non a caso, Stati con minore tenuta dei presidi antiriciclaggio. Il regime semplificato di identificazione, che riduce gli obblighi sui dati informativi relativi all'ordinante al solo numero di conto, e che varrà per tutti gli Stati Ue, non sarà applicabile - prevede il comunicato della Banca d'Italia - a San Marino, lo Stato del Vaticano, Andorra, il Principato di Monaco.

Gli stati extra-Ue

Su questi e tutti gli altri stati extra-Ue le informazioni obbligatorie a fronte dei suddetti pagamenti sa-

ranno: nome e cognome dell'ordinante, indirizzo e numero di conto. L'indirizzo può essere sostituito dall'indicazione del luogo e della data di nascita dell'ordinante ovvero da un numero identificativo assegnatogli dal suo prestatore di servizi di pagamento, ovvero dal numero di un documento di identità. Ove l'ordinante non sia cliente di un intermediario cui ordina il servizio, le informazioni relative al conto vengono sostituite da un codice unico di identificazione (composto di lettere, numeri e simboli) che consente di far risalire il trasferimento univocamente all'ordinante. La Banca d'Italia ricorda che i clienti debbono fornire tutte le informazioni obbligatoriamente, se vogliono ottenere la prestazione. Sul prestatore di servizi di pagamento per conto del beneficiario graverà il controllo sulla completezza ed attendibilità delle informazioni. Agli organi aziendali degli intermediari, poi, il compito di attuare e verificare la predisposizione di idonee misure, procedure e processi.